

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1964

Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si provvede a disciplinare la posizione dei pubblici dipendenti eletti a cariche presso Regioni, Province e Comuni, in maniera da consentire il pieno esercizio del mandato elettivo senza pregiudizio per la continuità del rapporto di impiego o di lavoro, come prescrive l'articolo 51, comma terzo, della Costituzione.

Il provvedimento prevede — in analogia a quanto stabilito dalle leggi elettorali politiche per gli impiegati eletti membri del Parlamento — che i pubblici dipendenti eletti a cariche locali, vengano collocati in aspettativa, salvo che trattisi di personale i cui ordinamenti non contemplino tale posizione (ad esempio: impiegati non di ruolo; operai; dipendenti ad ordinamenti speciali), nel qual caso si applica, agli stessi fini e con

gli stessi effetti, l'istituto dell'assenza autorizzata.

In tali sensi provvede l'articolo 1 dello schema, che regola inoltre la durata della aspettativa o assenza, in relazione alle reali esigenze della carica, prevedendo tre casi:

Aspettativa o assenza per tutta la durata del mandato.

È disposta d'ufficio per i dipendenti eletti alle cariche di: presidente o membro di giunta regionale; presidente di giunta provinciale; assessore nelle provincie con non meno di 36 consiglieri o in quelle di Trento e Bolzano; sindaco in comuni con non meno di 40 consiglieri; assessore nei comuni con non meno di 50 consiglieri.

Aspettativa o assenza per i periodi di tempo indispensabili all'esercizio della carica.

È concessa, a richiesta, agli assessori o sindaci diversi da quelli prima indicati.

Assenza limitata al tempo occorrente per poter partecipare ai lavori dell'organo del quale l'impiegato od operaio sia stato chiamato a far parte.

È concessa, a richiesta, ai dipendenti eletti membri di assemblea o consiglio regionale, o di consiglio provinciale o comunale.

L'articolo 2 definisce il trattamento economico del personale collocato in aspettativa o autorizzato ad assentarsi per mandato elettivo presso regioni ed enti locali, stabilendo che esso è quello più favorevole tra lo stipendio o paga o retribuzione connessi al rapporto d'impiego o di lavoro (compresi gli assegni personali, ma esclusi gli assegni previsti per il personale diplomatico dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13) e l'indennità in-

rente alla carica. Sono in ogni caso dovuti integralmente gli assegni per carico di famiglia.

Se il trattamento inerente all'impiego o al rapporto di lavoro è più favorevole, l'Ente presso il quale l'impiegato o l'operaio ricopre la carica elettiva è tenuto a versare all'Amministrazione di appartenenza l'importo dell'indennità dovuto per la carica stessa.

Resta fermo, a carico dell'Amministrazione dalla quale l'impiegato o l'operaio dipende, l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi e delle ritenute gravanti sulle rispettive retribuzioni.

* * *

Il disegno di legge è stato già presentato al Parlamento nel maggio 1962 (atto Senato n. 2017), ma è decaduto per la fine della terza legislatura.

Viene pertanto sottoposto nuovamente all'approvazione delle Camere nell'identico testo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di presidente o membro della giunta regionale, presidente della giunta provinciale, assessore per le provincie di Trento e Bolzano e per quelle cui sono assegnati non meno di 36 consiglieri, sindaco per i comuni cui sono assegnati non meno di 40 consiglieri ed assessore per i comuni cui sono assegnati non meno di 50 consiglieri, sono collocati d'ufficio in aspettativa o, se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio per tutta la durata del mandato.

I dipendenti eletti alle cariche di assessore provinciale, di sindaco o di assessore comunale in provincie o comuni diversi da quelli indicati nel precedente comma sono, a richiesta, collocati in aspettativa o, se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio per i periodi di tempo indispensabili all'adempimento delle funzioni inerenti alla carica elettiva.

In ogni caso, i dipendenti eletti a cariche presso regioni ed enti locali sono, a richiesta, autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio, quando e nei limiti in cui sia necessario perchè essi possano partecipare ai lavori dell'organo del quale sono stati chiamati a far parte.

Art. 2.

Al personale collocato in aspettativa o autorizzato ad assentarsi dal servizio, ai sensi del precedente articolo, compete per tutta la durata dell'aspettativa o dell'assenza il trattamento più favorevole fra lo stipendio, paga o retribuzione e assegni personali di cui sia eventualmente provvisto, esclusi quel-

li di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, e l'indennità inerente alla carica elettiva, conservando gli assegni per carichi di famiglia.

Qualora il trattamento inerente all'impiego sia più favorevole, l'Ente presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva deve rimborsare, fino a concorrenza della relativa indennità, l'Amministrazione di appartenenza.

I contributi e le ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge rimangono a carico dell'Amministrazione di appartenenza.